Papers di DIRITTO EUROPEO

www.papersdidirittoeuropeo.eu
ISSN 2038-0461

2025, n. 2

Papers di diritto europeo

www.papersdidirittoeuropeo.eu

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Caterina Baruffi (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bergamo).

COMITATO DI DIREZIONE

Francesco Bestagno (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Giudice del Tribunale dell'Unione europea); **Andrea Biondi** (Avvocato generale alla Corte di giustizia; Professor of European Law e Director of the Centre of European Law, King's College London); **Fausto Pocar** (Professore emerito, Università di Milano); **Lucia Serena Rossi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna).

COMITATO SCIENTIFICO

Adelina Adinolfi (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Firenze); **Elisabetta Bani** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Bergamo); **Matteo Borzaga** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Trento); **Susanna Cafaro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università del Salento); **Laura Calafà** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Verona); **Javier Carrascosa González** (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia); **Luigi Daniele** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma "Tor Vergata"); **Angela Di Stasi** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Salerno); **Davide Diverio** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano); **Franco Ferrari** (Professor of Law e Director of the Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, New York University); **Costanza Honorati** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano-Bicocca); **Paola Mori** (Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro); **Matteo Ortino** (Associato di Diritto dell'economia, Università di Verona); **Carmela Panella** (Ordinario f.r. di Diritto internazionale, Università di Messina); **Lorenzo Schiano di Pepe** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Alessandra Silveira** (Profesora Asociada e Diretora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Universidade do Minho); **Eleanor Spaventa** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Bocconi" di Milano); **Stefano Troiano** (Ordinario di Diritto privato, Università di Verona); **Michele Vellano** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino).
Segretario: **Caterina Fratea** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona).

COMITATO DEI REVISORI

Stefano Amadeo (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Trieste); **Bruno Barel** (Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova); **Silvia Borelli** (Associato di Diritto del lavoro, Università di Ferrara); **Laura Carpaneto** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Marina Castellaneta** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bari "Aldo Moro"); **Federico Casolari** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, **"**Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Gianluca Contaldi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Macerata); **Matteo De Poli** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Padova); **Giacomo di Federico** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Fabio Ferraro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Federico II"); **Daniele Gallo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, LUISS Guido Carli); **Pietro Manzini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Silvia Marino** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Emanuela Pistoia** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo); **Francesca Ragno** (Ordinario di Diritto internazionale, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Carola Ricci** (Associato di Diritto internazionale, Università di Pavia); **Giulia Rossolillo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Pavia); **Vincenzo Salvatore** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Andrea Santini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); **Cristina Schepisi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma "Tor Vergata"); **Martin Schmidt-Kessel** (Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung, Universität Bayreuth); **Chiara Enrica Tuo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova).

COMITATO EDITORIALE

Diletta Danieli (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona); **Simone Marinai** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa); **Teresa Maria Moschetta** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma Tre); **Rossana Palladino** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno); **Cinzia Peraro** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bergamo); **Federica Persano** (Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Bergamo); **Angela Maria Romito** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro"); **Sandra Winkler** (Straordinario di Diritto della famiglia, Università di Rijeka).

Responsabile di redazione: **Isolde Quadranti** (Documentalista, Centro di documentazione europea, Università di Verona).

I contributi sono sottoposti ad un procedimento di revisione tra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).
Non sono sottoposti a referaggio esclusivamente i contributi di professori emeriti, di professori ordinari in quiescenza e di giudici di giurisdizioni superiori e internazionali.

Papers di diritto europeo
ISSN 2038-0461
Registrazione al Tribunale di Verona n. 1875 del 22 luglio 2010

Papers di diritto europeo
www.papersdidirittoeuropeo.eu

Fascicolo 2025, n. 2

INDICE

Laura Tomasi
Editoriale. Diritti fondamentali e ruolo delle Corti 1

Ruggiero Cafari Panico, Maria Caterina Baruffi
L'efficacia orizzontale delle direttive nella giurisprudenza europea e costituzionale in tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica 9

Chiara Gambino
Diritto UE e sostenibilità delle catene globali del valore: tra extraterritorialità e Brussels Effect 41

Chiara Gozzuti
Competenza giurisdizionale nelle controversie a carattere transnazionale extra-UE: la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sull'interpretazione del forum necessitatis *nel regolamento (CE) n. 4/2009* 63

Diritto UE e sostenibilità delle catene globali del valore: tra extraterritorialità e *Brussels Effect*

Chiara Gambino[*]

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'approccio dell'Unione alle catene globali del valore, attraverso strumenti tesi a responsabilizzare specifici soggetti… – 3. …e misure *product-based*. – 4. La capacità del diritto UE di applicarsi oltre i confini territoriali dell'Unione. – 5. Le catene globali del valore nel diritto UE tra estensione territoriale dell'ambito applicativo degli strumenti adottati e c.d. *Brussels Effect*.

1. Premessa.

Negli ultimi anni l'Unione europea si è dotata di numerosi strumenti volti a regolare l'attività delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità.

In tempi recenti tale azione si è caratterizzata, tra l'altro, per l'adozione di una serie di misure che si propongono – a vario titolo ed in maniera diversa – di influire anche sui processi produttivi che si svolgono al di fuori del territorio UE.

Tale fenomeno è ravvisabile, segnatamente, non solo (*a*) nella sempre più frequente inclusione di impegni sulla sostenibilità dei processi produttivi delle imprese all'interno degli accordi preferenziali di libero scambio conclusi dall'Unione[1], ma anche (*b*) nella unilaterale previsione, all'interno di atti normativi UE, (*b1*) di doveri di *due diligence* e di rendicontazione che riguardano anche imprese costituite secondo la normativa di uno Stato terzo e/o attività svolte oltre confine, ovvero (*b2*) di limiti e condizionamenti all'importazione di prodotti realizzati «all'estero».

L'ambizione del diritto UE ad applicarsi anche al di fuori del territorio dell'Unione non rappresenta, di per sé, una novità. L'aspetto interessante del *trend* che si vuole

---

[*] Ricercatrice in diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Genova. Il presente elaborato è destinato alla raccolta degli atti del Progetto di Ricerca di Rilevanza Nazionale (PRIN) 2022 *The Enforcement of ESG Principles in a Transnational Dimension: a EU and Private International Law Perspective*.

[1] Sul tema cfr., *ex plurimis*, Y. CHEN, B. SHEEHY, *Exporting Corporate Social Responsibility through Free Trade Agreements: improving coherence in the EU's New-Generation Trade and Sustainable Development FTAs*, in *Texas International Law Journal*, 2023, pp. 173-226; J. B. VELUT, D. BAEZA-BREINBAUER, M. DE BRUIJNE, E. GARNIZOVA, M. JONES, K. KOLBEN, L. OULES, V. ROUAS, F. TIGERE PITTET, T. ZAMPARUTTI, *Comparative Analysis of Trade and Sustainable Development Provisions in Free Trade Agreements*, 2022, relazione commissionata dalla *London School of Economics*, reperibile *online*; F.R. JACUR, *Corporate Social Responsibility in recent bilateral and regional free trade agreements: an early assessment*, in *European Foreign Affairs Review*, 2018, pp. 465-483; J. WALESON, *Corporate Social Responsibility in EU Comprehensive Free Trade Agreements: Towards Sustainable Trade and Investment*, in *Legal Issues of Economic Integration*, 2015, pp. 143-174.

analizzare attiene, tuttavia, all'impostazione sottesa agli strumenti in discorso, in quanto riconducibile al deliberato intento di incidere, attraverso di essi, su attività che si svolgono oltre i confini UE in considerazione della dimensione globale dei fenomeni disciplinati. La frammentazione della produzione in più fasi, ciascuna delle quali si svolge in diverse parti del mondo, e l'esternalizzazione, attraverso le catene globali del valore, dei rischi e dei costi a ciò correlati impone, infatti, di affrontare la tematica della responsabilizzazione delle imprese attraverso norme a portata necessariamente extraterritoriale.

Proprio in quanto tese ad influire (anche) su soggetti ed attività collocati al di fuori dell'Unione, misure di questo genere si espongono, tuttavia, allorché di natura unilaterale anziché pattizia, a potenziali contestazioni e criticità.

Sulla scorta di queste premesse, ci si propone di fornire, di seguito, (*a*) una breve descrizione di alcuni atti UE esemplificativi del *trend* in parola, con l'intento, innanzi tutto, di illustrare in che modo e attraverso quali tecniche normative essi mirano a realizzare il sopra accennato effetto extraterritoriale, nonché (*b*) di valutarne la compatibilità con i limiti imposti al riguardo dalla sovranità territoriale degli Stati terzi interessati e (*c*) di vagliarne, infine, la concreta idoneità a generare il c.d. *Brussels Effect*[2].

2. L'approccio dell'Unione alle catene globali del valore attraverso strumenti tesi a responsabilizzare specifici soggetti…

Come si è accennato, l'Unione ha adottato, negli ultimi anni, diverse misure di natura unilaterale atte ad incidere sui processi produttivi (anche) di imprese e soggetti collocati al di fuori del suo territorio al fine di assicurare una maggiore sostenibilità lungo tutta la catena globale del valore. Tali strumenti sono accomunati, quindi, dalla dichiarata ambizione a generare effetti a portata extraterritoriale.

Tali atti – pur fondandosi sull'impiego di strategie e meccanismi diversi – possono distinguersi, per comodità della presente trattazione, a seconda che (*a*) facciano perno sull'imposizione di determinati obblighi a carico di taluni soggetti; ovvero (*b*) si focalizzino sulle caratteristiche che specifici prodotti devono presentare per poter essere importati nel mercato UE[3].

---

[2] La nozione di *Brussels Effect* è stata coniata dalla prof.ssa A. Bradford nel lavoro *The Brussels Effect*, in *Northwestern University Law Review*, vol. 107, 2012, n. 1, *Columbia Law and Economics Working Paper* n. 533, reperibile *online*, e successivamente sviluppata nella monografia *The Brussels Effect – How the European Union rules the World*, Oxford, 2020. In argomento, v. anche, M. BERNAT, F. SPERA, *The De Jure "Brussels Effect": Current Legal Trends in the EU's Unilateral Regulatory Globalisation*, in *Studies in European Affairs*, 2024, pp. 77-105. In merito al significato di tale espressione, si rinvia al § 4.

[3] Per un'analisi in questi termini, tesa, in particolare, ad individuare le diverse modalità attraverso le quali il diritto UE si propone di responsabilizzare le catene del valore, cfr. A. BECKERS, *Global value chains in EU law*, in *Yearbook of European Law*, 2023, pp. 322-346. In argomento v. anche E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, Torino, 2024.

Più nel dettaglio, una significativa porzione delle misure attraverso le quali il diritto UE affronta le tematiche in discorso si incentra, anzitutto, sulla responsabilizzazione di talune imprese – identificate quali *lead firms* in virtù delle loro dimensioni – rispetto alla condotta di tutti i soggetti ricompresi nelle rispettive catene del valore.

Viene in rilievo, in questa prospettiva, la direttiva 2024/1760, nota anche come *CSDDD* o *CS3D* (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*)[4], la quale, in particolare, pone una serie di obblighi di c.d. *risk-based governance* a carico, non solo di società *i*) costituite in conformità alla normativa di uno Stato membro, identificate sulla base del criterio del fatturato e del numero di dipendenti[5], ma anche di società *ii*) incorporate secondo la normativa di Stati terzi, a condizione che abbiano prodotto nell'Unione un certo ammontare di fatturato[6].

---

[4] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. In argomento, cfr., *ex plurimis*, O. BOSKOVIC, *Extraterritoriality and the proposed directive on corporate sustainability due diligence: a recap*, in *Journal of Private International law*, 2024, pp. 117-128; N. BUENO, N. BERNAZ, G. HOLLY & O. MARTIN-ORTEGA, *The EU Directive in Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): the final political compromise*, in *Business and Human Rights Journal*, 2024, pp. 294-300; R. GRECO, *La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra UE?, in SIDIBlog*, 20 settembre 2024, reperibile *online*; S.K. PARK, *Untangling the Extraterritoriality of ESG Regulation*, in *North Carolina Journal of International Law*, 2024, pp. 399-420; T. J. PETROVIC, *Extraterritoriality Effect of the CSDDD on Non-EU Companies*, in *Intereulaweast*, 2024, pp. 195-216; N. BOSCHIERO, *L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 661-706; L. VENTURA, *Corporate Sustainability Due Diligence and the New Boundaries of the Firms in the European* Union, in *European Business Law Review*, 2023, pp. 239-268; R. R. ALAMILLOS, F. DE MARIZ, *How can European Regulation on ESG impact Business globally?*, in *Journal of Risk and Financial Management*, 2022, pp. 1-19, reperibile *online*; A. BONFANTI, *Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità*, in *Jus*, 2022, pp. 295-329; L. ENRIQUES, M. GATTI, *The extraterritorial impact of the proposed EU directive on corporate sustainability due diligence: why corporate America should pay attention*, in *Oxford Business Law Blog*, 21 aprile 2022, reperibile *online*.

[5] In base all'art. 2, par. 1, della direttiva, essa si applica alle società che sono costituite in conformità alla normativa di uno Stato membro e abbiano avuto, in media, nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio di esercizio, *i*) più di mille dipendenti e *ii*) un fatturato netto a livello mondiale superiore a quattrocentocinquanta milioni di euro.

[6] Ai sensi dell'art. 2, par. 2, la direttiva si applica, nello specifico, anche alle società costituite in conformità alla normativa di un Paese terzo che, alternativamente, (*a*) abbiano generato nell'Unione, nell'esercizio precedente all'ultimo, un fatturato netto superiore a quattrocentocinquanta milioni di euro; (*b*) siano a capo di un gruppo che, su base consolidata, soddisfi tale requisito; (*c*) abbiano concluso accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti che garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, sempreché detti diritti di licenza ammontassero, nell'esercizio precedente l'ultimo, a più di ventidue milioni di euro e abbiano generato, nel citato esercizio, un fatturato netto superiore a ottanta milioni di euro nell'Unione. La direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (nota anche come *Stop the Clock*) ha rinviato di un anno i termini per il recepimento, da parte degli Stati membri, della disciplina in oggetto stabiliti dal relativo art. 37.

Dette imprese sono soggette, in particolare, agli obblighi imposti dalla *CS3D* di *i*) identificare i rischi e mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per mitigare l'impatto delle attività considerate sull'ambiente e/o sui diritti umani dei soggetti coinvolti, nonché *ii*) adottare e attuare un piano di transizione volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi.

È interessante osservare che i predetti obblighi si estendono all'attività dei soggetti considerati nella sua interezza, senza distinzione in base al luogo in cui essa viene posta in essere. In quest'ottica, l'art. 7 della direttiva enfatizza espressamente, peraltro, l'esigenza che il dovere di diligenza venga integrato da ciascuna impresa «in tutte le sue pertinenti politiche e i suoi pertinenti sistemi di gestione dei rischi». Così congegnata, la disciplina in oggetto si rivela, quindi, in grado di attrarre entro la sua sfera operativa anche le attività ed i processi produttivi dei soggetti ricompresi nel suo campo di applicazione che si svolgano al di fuori del territorio dell'Unione.

Quale conseguenza della prescrizione del dovere di adoperarsi per prevenire, limitare e porre termine agli impatti negativi sui diritti umani e l'ambiente causati lungo l'intera catena del valore, la disciplina dettata dalla direttiva in esame riguarda, ancorché indirettamente, anche i partner commerciali dei predetti soggetti, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla collocazione delle relative sedi e attività[7]. Pare, quindi, ragionevole ipotizzare che, al fine di adempiere agli obblighi su di esse incombenti, le imprese che ne sono destinatarie possano risultare indotte ad inserire negli accordi di fornitura apposite clausole tese ad imporre alle proprie controparti contrattuali il rispetto di determinati standard di sostenibilità[8].

Sulla base della medesima impostazione, la direttiva 2013/34 (c.d. direttiva contabile)[9], come modificata dalla direttiva 2014/95 (c.d. *NFRD – Non Financial Reporting Directive*)[10] pone l'obbligo di rendere una dichiarazione di carattere non finanziario, ai sensi dell'art. 19-*bis*, a carico delle imprese di grandi dimensioni che, durante l'esercizio e alla data di chiusura del bilancio, presentino in media un numero di 500 dipendenti[11].

---

[7] Art. 8, par. 1, della direttiva.

[8] N. BOSCHIERO, *L'extraterritorialità della futura direttiva*, cit., p. 671.

[9] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

[10] Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

[11] In base all'art. 19-*bis* della direttiva 2013/34, la dichiarazione deve contenere «*informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua*

La direttiva 2022/2464 (nota anche come *CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive*) [12] ha significativamente esteso la portata di detti obblighi, includendovi, con le modalità che si illustreranno in appresso, anche le attività poste in essere da società costituite secondo la normativa di Paesi terzi.

Nello specifico, innanzi tutto, a norma dell'art. 40-*bis* della direttiva contabile, come modificata dalla *CSRD*, talune imprese presenti sul territorio di uno Stato membro che siano figlie o succursali di una impresa soggetta al diritto di un Paese terzo sono tenute a pubblicare e rendere accessibile la relazione di sostenibilità a livello di gruppo o consolidato. Destinatari delle prescrizioni in oggetto sono, in particolare, (*a*) le imprese figlie che rientrino tra quelle soggette agli obblighi di rendicontazione stabiliti dalla direttiva in oggetto e (*b*) le succursali che abbiano generato nell'Unione, nell'esercizio precedente, ricavi netti superiori a quaranta milioni di euro. Detti obblighi si applicano, inoltre, a condizione che l'impresa del Paese terzo abbia generato nell'Unione, negli ultimi due esercizi consecutivi, ricavi netti superiori a 150 milioni di euro.

Benché formalmente rivolte a imprese che operano sul territorio dell'Unione, in quanto ivi «*stabilite*» (le società figlie) o «*situate*» (le succursali), è indubbio che queste disposizioni – richiedendo di predisporre la citata relazione a livello di gruppo o consolidato – finiscano per imporre, ancorché indirettamente, l'obbligo di rendere conto delle proprie modalità di gestione dei profili di cui trattasi anche a carico delle imprese di Paesi terzi. Tali obblighi di *disclosure* si estendono, peraltro, indifferentemente a tutte le attività rese da dette imprese, indipendentemente dal luogo di svolgimento. Il summenzionato criterio imperniato sulla realizzazione nell'Unione di determinati importi di fatturato è funzionale, infatti, alla mera individuazione dei soggetti tenuti agli incombenti di cui si tratta, e non anche a circoscriverne la portata ai soli processi produttivi che abbiano luogo sul territorio di detto ordinamento.

Pur senza generare obblighi di carattere sostanziale in termini di adeguamento della *governance* societaria nella direzione di una maggiore sostenibilità, la necessità di redigere e pubblicare rapporti allo scopo di dare conto all'esterno di come vengono affrontati gli aspetti non economico-finanziari dell'attività d'impresa appare suscettibile di costituire, quantomeno, un incentivo, in via mediata, a prodigarsi in tal senso per tutti i soggetti coinvolti secondo le modalità appena descritte[13].

---

situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui: a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa; b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risultato di tali politiche; d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa».

[12] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

[13] E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani*, cit., p. 167.

La direttiva *CSRD* sostituisce, inoltre, gli artt. 19-*bis* e 29-*bis* della predetta direttiva 2013/34/UE al fine di chiarire la portata degli obblighi informativi di cui trattasi, specificando, tra l'altro, che le informazioni da fornire in sede di rendicontazione devono riguardare l'intera catena del valore. Tra di esse rientrano, infatti, anche *i*) quelle correlate ai principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, nonché *ii*) quelle concernenti eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni[14]. Il paragrafo 3 di ciascuna delle norme in esame, inoltre, puntualizza espressamente che «se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura».

L'attività di rendicontazione può, quindi, avere ad oggetto anche informazioni relative a soggetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli formalmente ricompresi nel suo campo di applicazione. Non può escludersi, pertanto, che – a fronte delle ripercussioni da ciò potenzialmente derivanti sull'immagine e sulla reputazione delle imprese tenute ai menzionati adempimenti – queste prescrizioni finiscano per influire anche sulla selezione dei partner commerciali e/o per incoraggiare l'inserimento nei contratti di fornitura di apposite clausole tese ad assicurare il rispetto di determinati parametri di sostenibilità, così stimolando, in entrambi i casi, l'adeguamento agli standard UE anche da parte di soggetti, potenzialmente operativi al di fuori dell'Unione, estranei all'ambito di applicazione dello strumento in questione.

Simile impostazione è rinvenibile, invero, anche alla base di strumenti normativi più risalenti e a portata settoriale, come il regolamento UE 995/2010 in materia di commercializzazione del legno e prodotti derivati[15], noto come *Timber Regulation*, e il regolamento UE 2017/821 sui materiali provenienti da zone di conflitto[16].

A loro volta, infatti, tali atti si fondano sull'imposizione a carico di determinati soggetti – identificati negli importatori dei prodotti considerati, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla collocazione della relativa attività[17] – di specifici obblighi di diligenza e di rendicontazione in merito ai profili in esame.

Più precisamente, il *Timber Regulation* vieta l'accesso nel mercato dell'Unione di legno e prodotti derivati raccolti illegalmente e, a tal fine, prescrive agli importatori

[14] Cfr. i parr. 1 e 2 degli artt. 19-*bis* e 29-*bis* della direttiva 2013/34.

[15] Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

[16] Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

[17] Cfr. l'art. 2 di ciascuno degli strumenti in esame.

puntuali obblighi di *due diligence* consistenti nella raccolta di una serie di informazioni riguardanti le caratteristiche e la provenienza delle merci considerate, nonché nella predisposizione di apposite procedure di valutazione e di minimizzazione del rischio[18].

Allo stesso modo, al fine di interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali, il regolamento UE 2017/821 stabilisce a carico degli importatori nell'Unione di determinati metalli e materiali – indipendentemente dalla loro nazionalità e dal luogo di stabilimento – appositi doveri di diligenza aventi ad oggetto la catena di approvvigionamento[19]. Ai sensi del regolamento, nello specifico, gli importatori sono tenuti *i*) ad adottare un sistema di gestione della propria catena di approvvigionamento che garantisca la tracciabilità dei fornitori, *ii*) ad identificare i relativi rischi di effetti negativi e *iii*) a dotarsi di una strategia per prevenirli o ridurli, nonché *iv*) a sottoporsi ad *audit* condotti da soggetti terzi indipendenti e *v*) a comunicare alle autorità competenti e ai propri acquirenti le informazioni raccolte[20].

È interessante sottolineare che, al pari delle disposizioni contenute nelle summenzionate direttive, gli obblighi dettati dai predetti regolamenti *i*) sono posti a carico dei soggetti considerati senza distinzione in base alla nazionalità, né alla collocazione della loro sede o luogo di operatività, e *ii*) producono (seppur in via mediata) effetti anche su soggetti diversi ed ulteriori, all'impatto ambientale e sociale delle cui attività finiscono, di fatto, per estendersi. Gli strumenti in discorso sono, dunque, suscettibili di incidere – con le medesime modalità dianzi descritte – non solo sulle imprese formalmente ed effettivamente ricomprese nel loro campo di applicazione, ma anche (indirettamente) su quelle integrate nella catena del valore di queste ultime, indipendentemente dalla collocazione delle rispettive sede o attività.

3. …e misure *product-based*.

Come si è accennato, l'azione condotta dall'Unione in relazione ai profili di cui si discute si estrinseca, altresì, in misure di natura commerciale cd. *product-based* in quanto focalizzate sulla definizione di sostenibilità che determinati prodotti devono soddisfare per poter essere importati nel mercato interno[21].

Rientra in questa categoria di strumenti, innanzi tutto, il regolamento UE 2023/1115 relativo ai prodotti associati alla deforestazione[22], destinato ad abrogare il summenzionato

[18] Cfr. gli artt. 4 e 6 del regolamento.
[19] Cfr. l'art. 1 del regolamento.
[20] Cfr. gli artt. 4 ss. del regolamento.
[21] E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani*, cit., p. 171.
[22] Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010. Per un commento cfr. L. BERNING, M. SOTIROV, *Hardening Corporate Accountability in Commodity Supply Chains Under the European Unione Deforestation Regulation*, in

Timber Regulation in materia di commercializzazione del legno e prodotti derivati. Esso subordina, segnatamente, l'importazione, l'esportazione o l'immissione sul mercato UE di prodotti «che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime [quali] bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno»[23] alla condizione che essi siano, cumulativamente, (*a*) a deforestazione zero[24], (*b*) realizzati nel rispetto della legislazione pertinente del Paese d'origine, e (*c*) corredati da una dichiarazione di dovuta diligenza[25].

Come esplicitato nel preambolo, precipuo scopo del regolamento è il contrasto alle pratiche di deforestazione condotte al di fuori dell'Unione[26]. Anche questo regolamento contiene, quindi – alla stessa stregua delle misure dianzi analizzate – disposizioni tese ad imporre obblighi di *due diligence* a carico degli operatori, ovunque stabiliti, che si estendono a tutta la catena del valore[27]. Diversamente dal previgente *Timber Regulation*, tali adempimenti – lungi dal rappresentare il fulcro della disciplina considerata – sono configurati, tuttavia, come funzionali alla dimostrazione della ricorrenza delle condizioni cui è subordinato l'accesso delle merci in questione al mercato UE[28].

Prescrizioni di questo genere paiono suscettibili di impattare non solo, direttamente, *i*) sui soggetti destinatari dei predetti incombenti, in termini di accresciuta attenzione e consapevolezza quanto alla gestione dei profili in oggetto lungo tutta la filiera, ma anche, indirettamente, *ii*) sui relativi partner commerciali, i quali, nello specifico, potrebbero reputarsi costretti a conformare i propri processi produttivi agli standard UE – prima ancora che per effetto di apposite pattuizioni contrattuali in tal senso – al fine di salvaguardare, a monte, la stessa possibilità di essere presi in considerazione quali potenziali fornitori.

Regulation & Governance, 2023, pp. 870-890; E. HENN, *Protecting forests or saving trees? The EU's regulatory approach to global deforestation*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2020, pp. 336-348.

[23] Art. 1 del regolamento.

[24] Secondo la definizione di cui all'art. 2, n. 13 del regolamento, sono «a deforestazione zero» (*a*) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e (*b*) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020.

[25] Art. 3 del regolamento.

[26] Il considerando 18 precisa che «il consumo dell'Unione è responsabile di una quota sproporzionata di deforestazione. L'Unione dovrebbe quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e determinati prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo» e che «per ottenere il massimo risultato, la politica dell'Unione dovrebbe puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione».

[27] Art. 8 del regolamento.

[28] A. BECKERS, *Global value chains*, cit., p. 343.

Un ulteriore esempio dell'approccio in esame è rappresentato dal regolamento UE 2023/1542 sulle batterie[29].

Anch'esso, infatti, combina la prescrizione di regole aventi ad oggetto le caratteristiche e le modalità di realizzazione dei prodotti considerati con l'imposizione, a carico di determinati soggetti, di obblighi di *due diligence*[30]. Esso, inoltre, ambisce ad applicarsi a tutte le categorie di batterie immesse sul mercato o messe in servizio all'interno dell'Unione, a prescindere dal luogo di produzione, e, in quest'ottica, coinvolge tutti gli operatori economici della filiera (distinguendo, segnatamente, tra fabbricanti, fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori dei servizi di logistica)[31], indipendentemente dal luogo di stabilimento, attribuendo loro specifici obblighi e responsabilità in funzione del ruolo ricoperto nel ciclo di vita del prodotto[32].

In questa medesima prospettiva si pone, altresì, il recente regolamento UE 2024/3015[33], recante il divieto di immissione e di messa a disposizione sul mercato UE di prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato, come definito dall'art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'OIL, in qualsiasi fase della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di tali prodotti, comprese le lavorazioni o trasformazioni ad essi connesse.

Tale strumento presenta, del pari, una innegabile ambizione ad applicarsi (anche) ai processi produttivi che si svolgono al di fuori del territorio dell'Unione, come attestato dal riferimento, al considerando 13, all'esigenza di «contribuire ulteriormente alla lotta contro il lavoro forzato in tutto il mondo» e dalla puntualizzazione, al considerando, secondo cui «il divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati». In quest'ottica, il divieto di immissione e di messa a disposizione sul mercato UE di questi prodotti si applica agli «operatori economici» genericamente intesi, senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla collocazione della loro nazionalità e/o produzione[34].

---

[29] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

[30] Capo VII del regolamento

[31] Artt. 38 ss. del regolamento.

[32] Considerando 11.

[33] Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. Per un commento, cfr., *ex plurimis*, S. CANTONI, *Il nuovo regolamento (UE) 2024/3015 tra i più recenti strumenti della comunità internazionale contro il lavoro forzato; vecchie soluzioni per vecchi problemi*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2025, pp. 45-65, reperibile online.

[34] Art. 3 del regolamento.

Pur non imponendo – per lo meno in termini espliciti, diversamente dagli strumenti analizzati finora – obblighi di *due diligence*[35], è ragionevole ritenere che i predetti condizionamenti all'importazione possano costituire un incentivo, per i soggetti ricompresi nell'ambito operativo del regolamento, ad attivarsi in tal senso[36]. Simili preclusioni rappresentano, in ogni caso, un meccanismo di per sé indubbiamente idoneo a generare, nei rapporti tra i soggetti che ne sono destinatari ed i loro aventi causa, dinamiche analoghe a quelle descritte con riguardo agli strumenti *product-based* appena analizzati e a stimolare, pertanto, l'allineamento agli standard UE dei processi produttivi anche da parte di imprese diverse ed ulteriori rispetto a quelle formalmente ricomprese nel campo di applicazione del regolamento.

A questa categoria di misure pare, infine, riconducibile anche il regolamento UE 2023/956[37], istitutivo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. *CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism*). In maniera analoga agli strumenti dianzi richiamati, anch'esso si propone, infatti, di incidere sui processi produttivi che si svolgono all'estero valorizzando le caratteristiche – in termini di emissioni incorporate – dei prodotti oggetto di importazione nel mercato UE[38]. Il considerando 14 esplicita, in particolare, che «sebbene l'obiettivo del CBAM sia prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il presente regolamento incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni» e che «per tale motivo il CBAM dovrebbe sostenere efficacemente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi».

In questa prospettiva, il regolamento si applica precipuamente alle merci originarie di Paesi terzi[39], ponendo a carico degli importatori – indipendentemente dal fatto che

---

[35] L'art. 1, par. 3, del regolamento lo esclude espressamente.

[36] E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani*, cit., p. 177.

[37] Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. In argomento, cfr., *ex plurimis*, M. MONTINI, *Le principali implicazioni giuridiche del regolamento CBAM nel contesto dell'azione esterna dell'Unione europea*, in *Quaderni AISDUE*, 2025, pp. 1-26, reperibile *online*; F. ZORZI GIUSTINIANI, *Il meccanismo UE di adeguamento del carbonio alle frontiere: punto di svolta o occasione mancata?*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2024, pp. 129-150; J. BEDNAREK, *Is the EU realizing an externally just green transition? A short analysis of the Carbon Border Adjustment Mechanism from the perspective of the CBDR principle and the right to development of LDCs*, 2023, pp. 1-12, reperibile *online*; N. L. DOBSON, *(Re)framing Responsibility? Assessing the Division of Burdens Under the EU Carbon Border Adjustment Mechanism*, in *Utrecht Law Review*, 2022, pp. 162-179; E.P. MAAT, *Leading by Example, Ideas or Cohercion? The Carbon Border Adjustment Mechanism as a Case of Hybrid EU Climate Leadership*, in *European Papers*, 2022, pp. 55-67; N. ZUGLIANI, *La proposta di un Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Tra il raggiungimento degli obiettivi prefigurati nell'accordo di Parigi e presunte violazioni degli obblighi OMC*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2022, pp. 165-190.

[38] Il considerando 16 esplicita che «il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle merci importate nell'Unione da paesi terzi, tranne quando la loro produzione è già soggetta all'EU ETS attraverso la sua applicazione a paesi terzi o territori o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS».

[39] Art. 1 del regolamento.

siano stabiliti in uno Stato membro – specifici obblighi in termini di *i*) acquisizione di una apposita autorizzazione[40], *ii*) periodica rendicontazione delle emissioni incorporate nelle merci importate[41], nonché *iii*) restituzione – secondo logiche analoghe a quelle sottese al sistema UE di scambio di quote di emissione[42] – di un ammontare di c.d. certificati *CBAM* equivalente alle emissioni rilasciate ai fini della loro produzione[43]. Ciascun operatore può, tuttavia, ottenere l'esenzione dai predetti incombenti dimostrando che le merci importate nel territorio doganale UE sono già state assoggettate a sistemi di controllo e scambio delle quote di emissione comparabili al sistema EU *ETS*, oppure che in relazione ad esse è già stato corrisposto un prezzo per il carbonio equivalente o similare a quello applicato all'interno dell'Unione[44]. Il meccanismo in discorso non opera, inoltre, in relazione ai Paesi terzi cui si applica il sistema EU *ETS*[45].

In questo modo, ci si propone di conseguire, in prima battuta, l'allineamento dei costi della produzione cui sono soggette le imprese con sede in Stati terzi rispetto a quelli che si vedono costrette a sopportare le concorrenti imprese UE in quanto ricomprese nell'ambito operativo del sistema *ETS*, allo scopo di contrastare il fenomeno del c.d. *carbon leakage* e di assicurare il *level playing field*. Al contempo, tali meccanismi possono rivelarsi funzionali ad incentivare non solo *i*) tali soggetti ad attivarsi nella direzione della riduzione delle emissioni rilasciate nel contesto delle loro attività, ma anche *ii*) gli ordinamenti terzi presso i quali essi hanno sede ad adottare meccanismi analoghi al sistema EU *ETS*.

4. La capacità del diritto UE di applicarsi oltre i confini dell'Unione.

Dalla disamina appena svolta emerge in maniera inequivocabile l'ambizione e la potenziale idoneità degli strumenti considerati ad incidere anche su soggetti ed attività collocati al di fuori del territorio UE.

Nell'ottica di indagare con maggiore analiticità le caratteristiche di questa incidenza, pare, dunque, opportuno verificare se la portata extraterritoriale di tali strumenti sia da

---

[40] Art. 5 del regolamento.

[41] Artt. 6 ss. del regolamento.

[42] In argomento, cfr., *ex plurimis*, A. DECHEZLEPRETRE, D. NACHTIGALL, F. VENMANS, *The joint impact of the European Union emissions trading system on carbon emissions and economic performance*, in *Journal of Environmental Economics and Management*, vol. 118, 2023, pp. 1-41; S.F. VERDE, S. BORGHESI, *The International Dimension of the EU Emission Trading System: Bringing the Pieces Together*, in *Environmental and Resource Economics*, 2022, pp. 23-46; A. VERBRUGGEN, E. LAES, E. WOEDERMAN, *Anatomy of Emission Trading Systems: What is the EU ETS?*, in *Environmental Science & Policy*, vol. 98, 2019, pp. 11-19; S. DE CLARA, *The EU ETS phase IV reform: implications for system functioning and for the carbon price signal*, 2018, pp. 1-18, reperibile *online*; L. BARTELS, *The Inclusion of Aviation in the EU ETS*, 2012, reperibile *online*; M. PEETERS, M.G. FAURE, *Climate Change and European Emissions Trading: Lessons from Theory and Practice*, Cheltenham, 2008.

[43] Artt. 22 ss. del regolamento.

[44] Art. 9 del regolamento.

[45] Art. 3, parr. 4 e 6, del regolamento.

ricondursi (*a*) alla tecnica normativa consistente nella formale estensione del loro ambito operativo a fattispecie localizzate all'interno di territori extra-UE, ovvero (*b*) al diverso – ancorché correlato – intento di generare, attraverso appositi meccanismi di «pressione», il fenomeno noto come *Brussels effect*.

Allorché, come nel primo caso ipotizzato, un ordinamento – nello svolgere le proprie funzioni – faccia riferimento a fatti e situazioni che si verificano nel territorio di un altro Stato, possono emergere, infatti, criticità in termini di esercizio extraterritoriale della giurisdizione[46].

Nella seconda ipotesi, di converso – non ravvisandosi criticità nei termini anzidetti – si pone l'interrogativo se le misure in discorso siano concretamente in grado, in linea con gli obiettivi ad essi sottesi, di influire, in via mediata, su soggetti ed attività collocati al di fuori dell'Unione.

Senza addentrarsi in un'analisi dettagliata, vale la pena rammentare che, in base al diritto internazionale, la «sovranità territoriale» o, secondo l'omologa nozione in uso nei Paesi anglosassoni, *jurisdiction* comprende il diritto, per ciascuno Stato, di svolgere le proprie funzioni e di esercitare i propri poteri nell'ambito del suo territorio, escludendone qualsiasi altro soggetto internazionale[47]. Essa si articola, in particolare, (*a*) nella *jurisdiction to prescribe*, avente ad oggetto il potere di ciascuno Stato di regolare, attraverso le proprie norme, determinate attività e/o condotte, (*b*) nella *jurisdiction to adjudicate*, consistente nel potere di assoggettare persone o cose al vaglio delle corti dell'ordinamento, e (*c*) nella *jurisdiction to enforce*, corrispondente al potere di imporre il rispetto delle sue regole e punirne la violazione.

Da tali principi discende il dovere di astensione, in capo agli altri soggetti della Comunità internazionale, rispetto all'esercizio delle medesime prerogative con riferimento al territorio ricompreso nell'altrui giurisdizione[48]. In mancanza di interferenze particolarmente qualificate, il diritto internazionale non pone, tuttavia, stringenti limitazioni all'applicazione, in via amministrativa o giurisdizionale, di norme

---

[46] R. LUZZATTO, I. QUEIROLO, *Sovranità territoriale, "jurisdiction" e regole di immunità*, in AA.VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, VI ed., Torino, 2021, p. 186. Per una ricostruzione del concetto di extraterritorialità cfr., *ex plurimis*, C. RYNGAERT, *Jurisdiction in International Law*, Oxford, 2015; M. AKEHURST, *Jurisdiction in International Law*, in *British Yearbook of International Law*, vol. 46, 1972-73, pp. 145-257; A. MANN, *The Doctrine of Jurisdiction in International Law*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, 1964, vol. 111, pp. 1-8.

[47] V. ancora, per tutti, R. LUZZATTO, I. QUEIROLO, *Sovranità territoriale*, cit., p. 184.

[48] In base alla nota sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 7 settembre 1927 riferita al caso *The S.S. Lotus*, Francia c. Turchia «*la limitazione primordiale imposta dal diritto internazionale allo Stato è quella di escludere – a meno che non ci sia una norma permissiva in contrario – ogni esercizio della sua autorità nel territorio di un altro Stato. In questo senso la giurisdizione è senza dubbio territoriale; essa non può essere esercitata da uno Stato al di fuori del suo territorio se non in forza di una norma permissiva derivante dalla consuetudine internazionale o da una convenzione*».

interne in relazione a fattispecie localizzate al di fuori del territorio dell'ordinamento dal quale esse norme promanano[49].

Con specifico riferimento al diritto UE è emersa in dottrina, in ogni caso, la distinzione tra i concetti di extraterritorialità in senso stretto, da una parte, e di (mera) estensione territoriale, dall'altra parte[50]. La differenza tra tali nozioni fa perno, segnatamente, sull'esistenza o meno di un elemento di connessione tra la fattispecie oggetto di regolazione ed il territorio dell'Unione[51].

Non è, tuttavia, sempre agevole stabilire se il *trigger*[52] alla base di una determinata norma possa qualificarsi come «territoriale» e idoneo a giustificarne l'applicazione anche nei confronti di soggetti e/o attività che si trovano oltre i confini dell'ordinamento di origine della norma[53].

Tradizionalmente, si considerano validi, in questa prospettiva, criteri di collegamento incentrati (*a*) sulla presenza fisica, nel territorio dell'ordinamento, del soggetto destinatario delle prescrizioni considerate, ovvero (*b*) sullo svolgimento, ivi, della condotta oggetto di regolazione[54]. Maggiormente controversa è, invece, la c.d. *effects doctrine*, in virtù della quale l'esercizio della *jurisdiction to prescribe* dovrebbe reputarsi consentito anche in relazione alle attività, come quelle rilevanti sotto il profilo della concorrenza, suscettibili di produrre effetti entro i confini dell'ordinamento,

---

[49] Nella citata sentenza *Lotus* si precisa, segnatamente, che dal summenzionato principio della territorialità della giurisdizione «non ne consegue però che il diritto internazionale vieti a uno Stato di esercitare, nel proprio territorio, la propria giurisdizione in ogni questione in cui si tratta di fatti avvenuti all'estero ed in cui essa non possa fondarsi su di una regola permissiva di diritto internazionale» e che «lungi dal proibire in modo generale agli Stati di estendere le proprie leggi e la propria giurisdizione a persone, beni ed atti al di fuori del territorio, esso lascia loro, a tale riguardo, un'ampia libertà, che non è limitata che in qualche caso da regole proibitive: per gli altri casi, ciascuno Stato rimane libero di adottare i principi che giudica migliori ed i più convenienti».

[50] Tale contrapposizione si deve, in particolare, all'elaborazione della prof.ssa J. Scott delineata nel lavoro *Extraterritoriality and territorial extension in EU law*, in *The American Journal of Comparative Law*, 2014, pp. 87-126. In argomento, v. anche, *ex plurimis*, M. MONTINI, *Le principali implicazioni giuridiche del regolamento CBAM*, cit.; F. CASOLARI, M. GATTI, *The application of EU law beyond its borders*, The Hague, 2022; L. HORNKOHL, *The Extraterritorial Application of Statutes and Regulations in EU Law*, in *Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series*, 2022, reperibile *online*; M. CREMONA, J. SCOTT, *EU law beyond its borders. The extraterritorial reach of EU law*, Oxford 2019; E. FAHEY, *The Global Reach of EU Law*, London, 2017.

[51] Secondo J. SCOTT, *Extraterritoriality and territorial extension*, cit., p. 89 ss., «*a measure will be regarded as extraterritorial when it imposes obligations on persons who do not enjoy a relevant territorial connection with the regulating state. By contrast, a measure will be regarded as giving rise to territorial extension when its application depends upon the existence of a relevant territorial connection, but where the relevant regulatory determination will be shaped as a matter of law, by conduct or circumstances abroad*».

[52] J. SCOTT, *The New EU "extraterritoriality"*, in *Common Market Law Review*, pp. 1343-1380, spec. p. 1344, definisce quale *trigger* «*a mechanism that launches the application of EU law and delimits its personal and territorial scope of application*».

[53] J. SCOTT, *The Global Reach of EU Law*, in M. CREMONA, J. SCOTT, *EU law beyond its borders*, cit., p. 38.

[54] J. SCOTT, *Extraterritoriality and territorial extension*, cit., p. 90 ss.

indipendentemente dalla collocazione al suo interno del soggetto e/o della condotta considerati[55].

La Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in ordine a questi profili nel contesto del noto caso *Air Transport Association of America*[56], avente ad oggetto l'impugnazione dell'estensione, per effetto della direttiva 2008/101, del sistema di scambio di emissioni di gas ad effetto serra al settore del trasporto aereo per supposto contrasto, tra l'altro, con il divieto di extraterritorialità sancito dal diritto internazionale. In tale occasione, la Corte ha fatto salva l'applicazione della disciplina UE nei confronti degli aeromobili battenti bandiera di uno Stato terzo sul presupposto dell'esistenza di un elemento di connessione con il territorio dell'Unione rappresentato dallo svolgimento, ivi, delle operazioni di atterraggio e decollo. Decisiva, ai fini della soluzione del quesito, si è rivelata, pertanto, la presenza, ancorché temporanea, sul territorio dell'Unione dei soggetti ricompresi nell'ambito operativo della disciplina considerata.

Il c.d. *Brussels Effect* rappresenta, invece, un fenomeno del tutto diverso. Esso consiste, infatti, nella capacità del diritto UE di influire su condotte che si tengono al di fuori del territorio dell'Unione attraverso meccanismi imperniati sul comportamento fattivo e spontaneo degli operatori economici[57].

Secondo quanto sottolineato dalla prof.ssa Bradford, cui si deve l'elaborazione di tale espressione, l'Unione non necessita di imporre i propri standard in maniera sempre coercitiva, potendo contare, a determinate condizioni, sulla capacità delle forze del mercato di farli assurgere a parametro globale di riferimento in modo del tutto autonomo e spontaneo, quale conseguenza del progressivo e volontario adeguamento ad essi, da parte degli operatori economici, sul presupposto che si tratti di adempimento necessario per assicurarsi la possibilità di continuare ad intrattenere relazioni con il mercato interno[58].

Tale fenomeno può verificarsi (a) *de facto*, allorché le normative e gli standard UE inizialmente concepiti per il mercato interno si evolvano in norme e parametri di riferimento pure altrove, in quanto osservati, in maniera volontaria e spontanea, anche dalle imprese extra-UE; ovvero (*b*) *de jure*, qualora detti standard vengano recepiti

---

[55] J. SCOTT, *The New EU "extraterritoriality"*, cit., rileva che ai tradizionali *triggers* fondati sulla nazionalità, la condotta e la presenza si affiancano, recentemente, criteri diversi ed ulteriori che determinano l'applicazione del diritto UE anche con riferimento a condotte che si verificano al di fuori del territorio dell'Unione, la cui conformità al principio di territorialità appare dubbia e controversa.

[56] Corte di giustizia, sentenza del 21 dicembre 2011, causa C-366/10, *Air Transport Association of America*, ECLI:EU:C:2011:864. Per un commento, cfr., *ex plurimis*, G. DE BAERE, C. RYNGAERT, *The ECJ's judgment in Air Transport Association of America and the international legal context of the EU's climate change policy*, in *European Foreign Affairs Review*, 2013, pp. 389-409; J. ODERMATT, *Case C-366/10 Air Transport Association of America and others v. Secretary of State for energy and climate change*, in *Columbia Journal of European Law*, 2013, pp. 143-175; B. MAYER, *Case C-366/10, Air Transport Association of America and Others v. Secretary of State for Energy and Climate Change, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 21 December 2011*, in *Common Market Law Review*, 2012, pp. 1113-1140.

[57] A. BRADFORD, *The Brussels Effect – How the European Union rules the World*, cit., p. xiv.

[58] *Ibidem*, p. xiv.

all'interno delle normative nazionali di Stati terzi in virtù della loro riconosciuta autorevolezza e qualità.

La produzione di tale effetto è subordinata alla sussistenza, cumulativa, di cinque condizioni, consistenti *i*) nella dimensione del mercato, *ii*) nella capacità regolatoria dell'Unione, *iii*) nell'adozione di standard rigorosi, *iv*) nell'individuazione di *target* inelastici e *v*) nella non divisibilità degli standard medesimi[59].

Il primo dei citati presupposti si fonda (1) sulla maggiore attrattività del mercato UE – in virtù delle proprie dimensioni – rispetto ad eventuali sbocchi commerciali alternativi, cui consegue una maggiore propensione, da parte delle imprese, ad adeguarsi agli standard prescritti per potervi accedere.

L'idoneità del diritto UE a imporsi in maniera unilaterale anche al di fuori del proprio campo di applicazione dipende, altresì, (2) dalla capacità regolatoria dell'ordinamento in discorso, consistente nell'abilità non solo di promulgare regole in un determinato settore attraverso istituzioni dotate delle competenze e delle risorse a tal fine necessarie, ma anche di farle rispettare in virtù di adeguati meccanismi sanzionatori.

In aggiunta a quanto precede, occorre altresì (3) che le norme considerate stabiliscano standard rigorosi, in quanto maggiormente suscettibili, come tali, di assurgere ad autorevole parametro di riferimento anche al di là del loro ambito operativo.

Ai fini della produzione del *Brussels Effect* è, poi, necessario (4) che l'oggetto della normativa UE abbia natura «inelastica», in quanto identificato in maniera tale da rendere irrilevanti, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, circostanze come il luogo di provenienza o la nazionalità dei soggetti coinvolti. Tipico esempio di tale tecnica normativa sono le, sopra ricordate, disposizioni UE volte a regolare le caratteristiche che un determinato prodotto deve presentare per poter essere importato nel mercato interno, in quanto applicabili a tutte le merci che ambiscano ad accedervi indipendentemente dalla nazionalità del produttore e dal luogo in cui questi è stabilito e/o operativo.

Affinché gli standard UE assumano portata globale non può prescindersi, infine, (5) dalla loro non divisibilità. Il *Brussels Effect* si verifica, infatti, solo allorché – per ragioni legali, tecniche o economiche – risulti maggiormente conveniente, nella prospettiva delle imprese la cui attività sia dislocata in diversi sistemi giuridici, adeguare al diritto UE la propria produzione nella sua interezza, in maniera uniforme ed omogenea.

Seppur sovrapponibili sotto il profilo della pari idoneità ad assicurare la possibilità, per il diritto UE, di operare anche al di fuori dei propri confini territoriali, non possono trascurarsi le profonde differenze ravvisabili tra i fenomeni testé richiamati[60].

---

[59] *Ibidem*, p. 25 ss.

[60] Sul punto, J. SCOTT, *The Global Reach*, cit., p. 32, sottolinea che «*some measures that generate the Brussels Effect may be imbued with territorial extension, but many others will not. And similarly not all measures that give rise to territorial extension will give rise to the Brussels effect*» e che «*nonetheless … it does appear that territorial extension is a phenomenon that can sometimes serve to promote the*

Diversamente dall'estensione territoriale dell'ambito applicativo di una determinata regola, il c.d. *Brussels Effect* non è, infatti, direttamente riconducibile – almeno sulla carta – alle norme di diritto UE, in quanto consistente, come si è detto, nell'adeguamento agli standard di detto ordinamento anche al di fuori del loro formale campo di applicazione, quale conseguenza di comportamenti adottati dagli operatori del mercato (*de facto*) e/o di ordinamenti terzi (*de jure*) su base strettamente volontaria e spontanea.

In questi termini, tale fenomeno non assurge, in sé, a vera e propria tecnica normativa. Esso, nondimeno, può rappresentare, come si cercherà di illustrare meglio in appresso, l'obiettivo perseguito dall'Unione attraverso l'impiego di meccanismi e strategie precipuamente tesi ad esercitare una «pressione» in tal senso sugli operatori economici a vario titolo interessati dagli strumenti considerati.

5 Le catene globali del valore nel diritto UE tra estensione territoriale dell'ambito applicativo degli strumenti adottati e c.d. *Brussels effect.*

Come si è rilevato *supra*, non vi è dubbio che gli strumenti normativi analizzati siano suscettibili di generare un impatto sui processi produttivi che si svolgono al di fuori del territorio UE[61].

Pare, tuttavia, opportuno distinguere, nella prospettiva dianzi evidenziata, a seconda che detto impatto sia (*a*) ad essi riconducibile in maniera diretta, quale effetto derivante dall'esplicita inclusione di tali attività entro l'alveo operativo di disposizioni recanti puntuali obblighi in tal senso, ovvero (*b*) in via puramente indiretta, in quanto attribuibile ad adeguamenti imposti dalle forze del mercato alla luce dei meccanismi di pressione a tal fine previsti dagli strumenti in discorso.

Un conto, dunque, sono gli obblighi prescritti, attraverso le diposizioni richiamate, in termini di *due diligence* e, in particolare, di adozione di apposite misure tese a prevenire e a mitigare l'impatto negativo, dal punto di vista sociale ed ambientale, delle attività dei soggetti formalmente ricompresi nel loro campo di applicazione, ovunque poste in essere.

Tutt'altro discorso meritano, invece, le modifiche ai processi produttivi che gli operatori economici possono reputare necessario apprestare alla luce *i*) degli obblighi di rendicontazione di cui alla direttiva *CSRD*, nella prospettiva di salvaguardare la propria immagine e reputazione, ovvero *ii*) dei condizionamenti all'importazione derivanti dalle summenzionate misure *product-based*, al fine di assicurarsi l'accesso al mercato UE e, nel caso del regolamento *CBAM*, per preservare la remuneratività delle proprie attività. In questo secondo caso, l'allineamento agli standard UE delle condotte realizzate all'estero non trae origine direttamente dalla forza imperativa delle norme di cui si discute,

emergence of the Brussels effect», precisando che «*that is because for the BE to occur standards must be non-divisible and certain types of territorial extension create legal non-divisibility of standards*».

[61] V. *supra*, parr. 2 e 3.

dacché oggettivamente estraneo al loro campo di applicazione, bensì da scelte poste in essere su base strettamente volontaria dagli operatori economici a vario titolo interessati da siffatta disciplina (ancorché indirettamente stimolate da quest'ultima).

Lo stesso dicasi con riguardo agli obblighi di adeguamento dei processi produttivi che possono discendere in capo ai partner commerciali dei predetti soggetti per effetto delle pattuizioni contrattuali da questi ultimi appositamente inserite negli accordi di riferimento al fine di adempiere ai doveri di *due diligence* su di essi incombenti e/o di preservare la propria reputazione a fronte dei citati adempimenti contabili. Trattasi, anche in questo caso, di effetti riconducibili alle regole dianzi esaminate in via meramente mediata, quale riflesso di puntuali obblighi normativi in realtà gravanti su soggetti diversi (*i.e.*, per l'appunto, le imprese formalmente ricomprese nel loro ambito di applicazione).

La distinzione appena tracciata appare di cruciale importanza ai presenti fini. È, infatti, con specifico ed esclusivo riferimento alle norme che stabiliscono direttamente obblighi di carattere normativo in capo a soggetti costituiti secondo la normativa di un Paese terzo e/o in relazione a processi produttivi che si svolgono al di fuori dell'Unione che si rende necessario verificare se siffatta configurazione del loro ambito applicativo possa reputarsi correlata alla – e, quindi, giustificata dalla – presenza di un adeguato collegamento tra le fattispecie considerate ed il territorio UE.

Scendendo nel dettaglio, l'operatività degli obblighi di *due diligence* prescritti dalla direttiva *CS3D* nei confronti delle società che sono costituite in conformità alla normativa di un Paese terzo risulta improntata, come si è visto, al criterio del fatturato[62]. Non tutte le imprese «terze» sono tenute, quindi, a detti adempimenti, bensì solo quelle che producano nell'Unione un fatturato superiore a determinate soglie (c.d. criterio del *doing business*).

Simile impostazione è indubbiamente funzionale a correlare l'applicazione delle regole in questione alla «presenza», nel mercato interno, delle imprese extra-UE considerate, circoscrivendola a quelle che, in forza del citato criterio, possano reputarsi ivi attive ed operanti. Tale approccio, peraltro, può reputarsi ispirato anche alla summenzionata *effects doctrine* e, nello specifico, all'intento di contrastare le ricadute sul funzionamento del mercato interno, in termini di potenziale distorsione della concorrenza, astrattamente derivanti dall'attività di questi soggetti allorché liberi – diversamente dalle imprese UE – dai vincoli di sostenibilità in oggetto.

Questa lettura trova esplicito conforto nel considerando 30 della direttiva *CS3D*, nell'ambito del quale si sottolinea che «al fine di definire l'ambito d'applicazione della presente direttiva in relazione alle società di paesi terzi, è opportuno optare per il criterio del fatturato descritto, in quanto crea un collegamento territoriale tra la società di paese

[62] V. *supra*, par. 2.

terzo e il territorio dell'Unione» e che «il fatturato è un indicatore degli effetti che le attività di tali società potrebbero avere sul mercato interno».

Non pare, quindi, potersi revocare in dubbio, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, l'idoneità del criterio in esame ad attestare l'esistenza di un collegamento tra il territorio dell'Unione e le predette società di Paesi terzi sufficiente a giustificare l'applicazione delle disposizioni in questione anche nei loro confronti[63].

A diversa conclusione, naturalmente, dovrebbe giungersi ove con tale fattore di collegamento si volesse giustificare l'operatività degli obblighi in esame con riguardo alle attività svolte da imprese non-UE all'estero, tanto più allorché destinate a sbocchi commerciali diversi dal mercato interno e, come tali, insuscettibili di contribuire alla produzione nell'Unione del fatturato richiesto ai fini dell'applicazione della direttiva né di interferire con il funzionamento del mercato interno.

Nessuna criticità sembrerebbe emergere, parimenti, in relazione agli obblighi di *due diligence* ed ai divieti di importazione sanciti dalle misure *product-based* dianzi analizzate.

Vero è, infatti, che il campo di applicazione di tali strumenti comprende, in maniera incondizionata ed indiscriminata, anche soggetti che non presentano alcun collegamento con il territorio dell'Unione e prodotti realizzati al di fuori dei suoi confini. Né, peraltro, pare ravvisabile – con l'eccezione del regolamento *CBAM* – alcuna puntuale correlazione tra queste misure, da una parte, e la tutela dell'ambiente e/o della competitività all'interno dell'Unione, dall'altra parte. Solo il regolamento n. 2023/956 risulta ispirato, infatti, all'esigenza di contrastare gli effetti negativi, per l'Unione, in termini di *carbon leakage* e di distorsione della concorrenza derivanti dall'assenza, all'estero, di meccanismi analoghi all'EU *ETS*.

Ciò nondimeno, l'operatività delle disposizioni di cui trattasi anche nei confronti di soggetti costituiti secondo la normativa di uno Stato terzo ed ivi operanti può reputarsi senz'altro giustificata dalla collocazione nel territorio dell'Unione della condotta consistente nell'accesso al mercato interno e/o di tutti i passaggi a ciò preliminari e funzionali[64].

Diverso discorso meritano, invece, come si è accennato, le implicazioni sui processi produttivi che si svolgono al di fuori dell'Unione derivanti *i*) dai meri stimoli in tal senso ricavabili dalle regole in materia di rendicontazione e da quelle, suddette, recanti limiti e condizionamenti all'importazione di determinati prodotti, nonché *ii*) per quel che concerne i partner commerciali dei soggetti ricompresi nell'ambito operativo degli

[63] In questi termini si esprime, per esempio, N. BOSCHIERO, *L'extraterritorialità della futura*, cit., p. 669.

[64] In questi termini cfr. J. SCOTT, *The Global Reach*, cit., p. 45. La medesima Autrice, nel contributo *The new EU "extraterritoriality"*, cit., p. 1348, sottolinea che il *market access* costituisce, probabilmente, il principale fattore rappresentativo – in linea con il principio di territorialità – dello svolgimento, all'interno dell'Unione, della condotta rilevante ai fini dell'operatività della norma considerata.

strumenti considerati, dalle clausole all'uopo inserite nei contratti di riferimento. Come si è già avuto occasione di osservare, la percezione della necessità di attivarsi in questa direzione – pur rappresentando l'obiettivo perseguito – non ha origine normativa, essendo riconducibile, a ben vedere, a mere dinamiche di carattere commerciale ed economico che le misure in esame si propongono precipuamente di innescare. In quanto ad esse riconducibili in via meramente indiretta, non sembrerebbe, dunque, ravvisabile, in relazione a questi effetti, alcuna ipotetica criticità in termini di estensione extraterritoriale del campo di applicazione delle disposizioni in esame.

A questo proposito, pare, di converso, opportuno interrogarsi, come si è accennato, in merito alla concreta idoneità di tali regole ad incidere sui processi produttivi che si svolgono all'estero alla stregua dei criteri e dei paradigmi del summenzionato *Brussels Effect*. Trattandosi, tuttavia, di considerazioni di carattere perlopiù economico, ci si limita, per il momento e nella presente sede, alle brevi riflessioni che seguono.

È innegabile che le misure in discorso siano astrattamente suscettibili di incentivare, attraverso i meccanismi dianzi descritti, l'adeguamento dei processi produttivi che si svolgono al di fuori dell'Unione.

Né, del resto, è revocabile in dubbio la ricorrenza almeno di talune delle sopra viste condizioni necessarie per la produzione degli effetti in discorso[65], quali, in particolare, la capacità regolatoria dell'ordinamento UE ed il carattere rigoroso degli standard da questo imposti in materia di sostenibilità.

Analoghe considerazioni sembrerebbero potersi svolgere, poi, in ordine alla natura inelastica dell'oggetto delle misure *product-based* dianzi analizzate. In quanto applicabili a tutte le merci che ambiscono ad accedere al mercato interno, indipendentemente dalla loro provenienza, le imprese multinazionali si vedono, infatti, impossibilitate ad eludere l'applicazione di tali regole mediante la rilocalizzazione della produzione presso ordinamenti che presentino standard ambientali meno stringenti. Il che, peraltro, rende le regole di cui trattasi suscettibili di incidere anche sulla selezione dei partner di tali soggetti e di venire, pertanto, in rilievo lungo tutta la filiera della produzione.

A conclusioni parzialmente diverse parrebbe doversi pervenire, invece, con riferimento agli incentivi ad intervenire sui processi produttivi nella direzione di una maggiore sostenibilità derivanti, in via mediata, dalle regole in materia di *due diligence* e di rendicontazione, essendo l'operatività di tali norme condizionata, come si è visto, al raggiungimento di determinate soglie di fatturato all'interno dell'Unione. Non può escludersi, in particolare, che le imprese interessate si sottraggano all'applicazione di tali prescrizioni – e, per l'effetto, anche gli stimoli che ne conseguirebbero nei termini anzidetti – suddividendo la propria attività in entità giuridiche separate al precipuo scopo di mantenere il fatturato al di sotto di dette soglie.

[65] V. *supra*, par. 4.

Curiosamente, risulta, invero, più difficile per i partner commerciali delle imprese destinatarie degli obblighi in discorso sottrarsi ai vincoli in tal senso derivanti in via mediata dalla direttiva *CSRD*, in quanto conseguenti alla loro semplice inclusione nella filiera di tali soggetti.

A favore della ricorrenza dei presupposti del *Brussels Effect* milita, altresì, la circostanza che gli standard UE in materia ambientale presentano, almeno tendenzialmente, il carattere della non divisibilità, in quanto osservati, spesso, per ragioni di efficienza, con riguardo a tutti i processi produttivi di ciascuna impresa, nella loro globalità, anziché con specifico ed esclusivo riferimento ai singoli segmenti della produzione ad essi formalmente soggetti[66]. La ricorrenza di tale requisito è strettamente correlata, tuttavia, all'(in)esistenza di sbocchi commerciali alternativi, per i prodotti considerati, rispetto al mercato UE. Tale eventualità potrebbe, infatti, disincentivare la standardizzazione della produzione in senso conforme al diritto UE e favorire, al contrario, la predisposizione di prassi e processi distinti a seconda del mercato di riferimento.

Non può, quindi, farsi a meno di considerare – trattandosi di aspetto rilevante anche in relazione al presupposto della *market size* – che, nell'attuale panorama del commercio internazionale, l'attrattività del mercato UE costituisce un assunto tutt'altro che scontato. Non può escludersi, pertanto, che le imprese a vario titolo interessate dalle regole in questione, tanto più se di piccole o medie dimensioni e/o appartenenti a Paesi in via di sviluppo, reputino più conveniente dirottare, in tutto o in parte, le proprie relazioni commerciali a favore di mercati diversi da quello dell'Unione anziché conformarsi agli standard UE.

Sono, dunque, molteplici ed imprevedibili le variabili suscettibili di venire in gioco nella prospettiva in esame. Ai fini di una più compiuta valutazione sul punto non resta, pertanto, che attendere le reazioni delle forze del mercato rispetto alle misure analizzate.

[66] A. BRADFORD, *The Brussels Effect – How the European Union rules the World*, cit., p. 214.

ABSTRACT: Il contributo esamina alcuni degli strumenti di diritto UE che si propongono di incidere – a vario titolo ed in maniera diversa – sui processi produttivi che si svolgono al di fuori del territorio dell'Unione, con l'intento (*a*) di illustrare in che modo e attraverso quali tecniche normative essi mirano a realizzare tale effetto extraterritoriale, nonché (*b*) di valutarne la compatibilità con i limiti imposti dalla sovranità territoriale degli Stati terzi interessati e (*c*) di vagliarne, infine, la concreta idoneità a generare il c.d. *Brussels Effect*.

PAROLE CHIAVE: catene del valore; sostenibilità; responsabilità delle imprese; extraterritorialità; *Brussels Effect*.

EU Law and sustainability in global value chains: from extraterritoriality to the Brussels Effect.

ABSTRACT: The paper examines some of the legal instruments recently adopted by the European Union with a view to fostering sustainable and responsible corporate behavior throughout the global value chain by addressing (even) those conducts which take place abroad with the aim to (a) describe how these measures attempt to reach such goal, (b) analyse their implications as regards the national sovereignty of the third States which may be concerned and (c) evaluate their suitability to produce the so called Brussels Effect.

KEYWORDS: global value chains; sustainability; corporate responsibility; extraterritoriality; Brussels Effect.